



Proposte

1. Procedura di cancellazione delle imprese non più soggette al SISTRI:

In base al DL 101/2013 ed al DM 126/2014, molte imprese prima obbligate al SISTRI si trovano nella condizione di doversi cancellare dal sistema e, conseguentemente, restituire i dispositivi acquisiti in seguito alla precedente iscrizione.

Al momento non è stata prevista alcuna procedura specifica per questi soggetti. Di conseguenza, alle imprese che in questa fase hanno provato ad avviare la cancellazione, si sono prospettate diverse procedure (quella contenuta al DM 52/2011, quella contenuta nel Manuale operativo, quella/quelle indicate dal concessionario tramite call center o mail); oltre all'evidente difficoltà e poca chiarezza che le imprese hanno dovuto gestire, si evidenzia come ognuna di queste procedure presenti costi e complessità assolutamente ingiustificati, anche in considerazione del fatto che queste imprese hanno già sostenuto costi ingenti per un sistema mai utilizzato.

Per risolvere tale situazione, proponiamo di seguito una procedura generale di cancellazione dal SISTRI diretta da parte dell'impresa ed una che potrebbe consentire di ridurre notevolmente i costi per le imprese, attraverso un coinvolgimento delle Associazioni di categoria.

✓ Procedura individuale diretta

Inviare all'indirizzo iscrizionemail@sistri.it una mail con oggetto "Cancellazione Sistri", allegando in autocertificazione a firma del Legale Rappresentante, la richiesta di cancellazione della stessa.

I dispositivi USB rilasciati dalla CCIAA andranno inviati, entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione di cancellazione, con raccomandata A/R a:

SISTRI - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma.

Le black box vengono riconsegnate presso le sezioni regionali dell'Albo.

✓ Procedura cumulativa tramite le Associazioni di categoria

Le Associazioni:

- predispongono una richiesta di cancellazione cumulativa, allegando l'elenco di tutte le aziende che ne fanno richiesta (indicando ragione sociale e n° pratica Sistri)
- raccolgono e conservano, per ogni impresa, una delega attestante la richiesta di cancellazione, firmata dal rappresentante legale
- raccolgono tutte le usb (e le eventuali black box) relative alle imprese da cancellare
- inviano/consegnano alla Camera di Commercio competente per territorio un plico contenente:
 - la richiesta di cancellazione cumulativa e l'elenco delle imprese allegato, in duplice copia
 - le rispettive usb raccolte
- nel caso di imprese in possesso di black box, l'Associazione invia/consegna alla sezione territorialmente competente dell'Albo Gestori ambientali un plico contenente:
 - l'elenco cumulativo delle imprese per le quali effettuare la consegna delle black box (indicante ragione sociale e n° pratica SISTRI)
 - le rispettive black box raccolte e le usb a queste abbinate
- la Camera di Commercio (e, nel caso, la sezione dell'Albo competente) restituisce all'Associazione l'elenco di cui sopra debitamente controfirmato per ricevuta.

2. Sospensione e superamento del SISTRI:

Le criticità sintetizzate in premessa impongono una riflessione compiuta per dare risposte anche a quelle imprese che, ribadiamo, continuano a sostenere tutte le complicate, costose ed inutili procedure del SISTRI. Queste imprese sono da anni in attesa di vedersi concretizzare le promesse di miglioramento del sistema che, ad, oggi, sono rimaste assolutamente incompiute.

In proposito riteniamo che il sistema attuale presenta innanzi tutto un "vizio" fin dalla sua istituzione, come dimostra anche la recente **deliberazione dell'AVCP n° 10/14**, che si è aggiunta alle risultanze della Commissione Parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti conclusasi lo scorso anno.

Inoltre, i numerosi interventi (tecnici, normativi, procedurali) che si sono susseguiti in questi anni, in maniera disomogenea e senza un quadro generale compiuto di ridefinizione del sistema (incluse le modifiche al dlgs 152/2006), hanno creato un contesto normativo incoerente ed inapplicabile.

Tenuto conto di ciò, **riteniamo impensabile procedere attraverso singole azioni di semplificazione che abbiano a riferimento l'attuale sistema**; il rischio che si corre è quello di arrivare al 31/12/2014 senza aver

risolto le profonde criticità del SISTRI minando, in questo modo, la possibilità di tracciare i rifiuti delle imprese, con grave danno per la tutela dell'ambiente.

Ricordiamo in proposito che l'attuale sistema cartaceo, rappresenta già un sistema di tracciabilità che, seppur migliorabile, ha consentito all'Italia di essere in regola con le disposizioni Europee.

L'obiettivo dunque deve essere quello di ridisegnare un sistema nuovo, che possa effettivamente garantire la tracciabilità dei rifiuti, con tecnologie e procedure che, superando tutti i profondi difetti del SISTRI, siano effettivamente efficienti ed efficaci e che rappresentino una semplificazione rispetto all'attuale sistema di gestione dei rifiuti.

A tal fine, le azioni da implementare sono le seguenti:

- **sospendere l'operatività del SISTRI, nonché il pagamento dei contributi annuali**, attraverso l'abrogazione del DL 101/2013 e delle modifiche al D.lgs 152/2006 introdotte dai diversi provvedimenti che hanno riguardato il SISTRI;
- non rinnovare il contratto che ha impegnato pesantemente e con clausole improprie il Ministero dell'ambiente nei confronti del soggetto privato gestore del SISTRI;
- utilizzare la sede del Tavolo di Monitoraggio SISTRI, in quanto sede di incontro a livello nazionale delle associazioni imprenditoriali interessate, per gestire questa fase di transizione e concordare l'implementazione del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti (si veda paragrafo seguente).
- terminata la definizione del nuovo sistema, avviare una fase di **sperimentazione**, promossa anche a livello locale, che coinvolga attraverso le Associazioni di categoria, le imprese dell'intera filiera della gestione dei rifiuti.
- **mantenere il regime cartaceo, e tutto l'impianto normativo "pre-SISTRI" nel periodo necessario ad implementare la sperimentazione di cui al punto precedente, al fine di garantire in tale periodo la corretta gestione dei rifiuti speciali.**
- al termine della sperimentazione, ed una volta collaudato compiutamente il nuovo sistema di tracciabilità, definire l'iter di operatività dello stesso.

I contenuti di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti:

Le proposte seguenti indicano i criteri con i quali definire il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, che possa essere condiviso ed implementato dalle realtà imprenditoriali che ne sono le dirette destinatarie.

➤ Utilizzo del sistema tramite una piattaforma istituzionale e senza dispositivi hardware:

1. Il supporto software utilizzato deve essere contenuto nel portale web del Ministero dell'Ambiente (o altro portale web istituzionale);

2. Il sistema di tracciabilità deve essere implementato mediante un accesso tramite user-name e password, senza la necessità di alcun supporto hardware;
3. Consentire canali di comunicazione del sistema anche in modalità off-line.

Motivazioni:

La gestione del sistema di tracciabilità attuale utilizza una piattaforma software obsoleta, rigida e costosa. Inoltre, l'utilizzo di dispositivi USB, comporta:

- pesanti complicazioni “pratiche” oggettive dal punto di vista operativo
- dispositivo “intrusivo” all’interno dei sistemi informatici
- fragilità del supporto (rotture, attacco virus...)
- lentezza nelle operazioni che lo coinvolgono (diversi minuti per operazione, criticità in sequenze massive)

➤ **Tracciabilità del trasporto:**

4. Il sistema deve essere implementato mediante un sistema di tracciabilità che utilizzi, senza costi aggiuntivi, gli eventuali sistemi di rilevazione satellitare già presenti in gran parte delle imprese di trasporto.

Motivazioni:

- Impatto negativo dell’installazione delle black box nel mezzo, anche per i numerosi guasti causati sugli autoveicoli;
- Estrema complessità della gestione delle USB autista;
- Gestione combinata di black box e chiavette inapplicabile (procedure eccessivamente lunghe e complesse).

➤ **Adempimenti informativi:**

5. Per la registrazione dei rifiuti e delle movimentazioni, prevedere la trasposizione in digitale dei dati previsti dall’attuale sistema cartaceo, nei tempi previsti dalla normativa sulla tenuta dei registri di carico e scarico, in modalità rapida, con il minor numero di passaggi possibili.
6. I dati forniti dovranno essere funzionali e strettamente attinenti, per tipologia di soggetti interessati, alla gestione del rifiuto, per evitare inutili ripetizioni di informazioni già presenti e precedentemente comunicate ad altre banche dati (es.: Albo Gestori Ambientali, CCIAA etc.).

Motivazioni:

- I dati contenuti negli attuali modelli cartacei contengono già tutte le informazioni necessarie e richieste dalla normativa europea.
- È irrealistico immaginare di tracciare con le tempistiche del SISTRI le movimentazioni senza rallentare enormemente, se non persino paralizzare le attività d'impresa; come d'altra parte appare anche assai improbabile ipotizzare un sistema di controllo in grado di monitorare continuamente il flusso dei rifiuti e tale da giustificare un simile impegno da parte delle imprese. Per converso, solo la procedura proposta può consentire effettivamente una tracciabilità efficace.

➤ **Ulteriori proposte:**

7. L'iscrizione ed i contributi al sistema avvengono secondo il principio del minimo costo per le imprese e dell'effettiva copertura dei costi (che risulterebbero estremamente contenuti) necessari per la gestione di un sistema più semplice e razionale come quello descritto.
8. Occorre coordinare il sistema con gli altri soggetti istituzionali, quali il Registro Imprese e l'Albo Gestori Ambientali.
9. I produttori, senza alcun limite quantitativo, possono delegare esclusivamente le articolazioni locali delle organizzazioni di categoria rappresentative sul piano nazionale, o loro società di servizi di diretta emanazione, alla gestione per loro conto del sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti.
10. La procedura proposta consentirebbe di recuperare nel sistema anche le imprese di micro e piccola dimensione (produttori, trasportatori e gestori), eventualmente prevedendo per questi specifiche ed ulteriori semplificazioni.
11. Garantire da subito la piena interoperabilità con i sistemi di gestione aziendale.

Con riferimento al punto 9, evidenziamo che le continue modifiche legislative scaturite a seguito del SISTRI, hanno determinato **un vuoto normativo rispetto al ruolo di supporto che le Associazioni svolgono per le imprese rispetto ai loro adempimenti per la gestione dei rifiuti.**

In particolare, all'articolo 190 del TU ambientale, è venuta meno, a seguito di una modifica normativa collegata all'operatività del SISTRI, la possibilità di adempiere all'obbligo di tenere i registri di carico e scarico per i rifiuti pericolosi presso le Associazioni imprenditoriali era infatti prevista prima dell'introduzione del SISTRI ma è attualmente formalizzata per i soli rifiuti non pericolosi.

Evidenziamo dunque la necessità di sanare tale incongruenza normativa con una modifica, urgente, del d.lgs 152/2006.

Sollecitiamo, infine, **una nuova riunione del Tavolo tecnico SISTRI** da convocarsi a breve, tenuto conto delle prossime scadenze tra cui il pagamento del contributo 2014.